

REGOLAMENTO (UE) N. 661/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) È importante che l'Unione disponga di uno strumento solido e flessibile che le consenta di dimostrare solidarietà, di dare un chiaro segnale politico e di fornire un'assistenza reale ai suoi cittadini colpiti da catastrofi naturali gravi con serie ripercussioni per lo sviluppo economico e sociale.
- (3) L'intenzione dichiarata dell'Unione di assistere i paesi candidati lungo il cammino verso la stabilità e un sostenibile sviluppo economico e politico tramite una chiara prospettiva europea non dovrebbe essere frenata dagli effetti negativi delle catastrofi naturali gravi. È pertanto opportuno che l'Unione continui a manifestare solidarietà nei confronti dei paesi terzi che sono impegnati nei negoziati di adesione e con cui è stata avviata la conferenza intergovernativa di adesione. L'inclusione di tali paesi nell'ambito di applicazione del presente regolamento comporta, di conseguenza, il ricorso all'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quale base giuridica aggiuntiva.
- (4) La Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere rapidamente di impegnare risorse finanziarie specifiche e di mobilitarle quanto prima. Le procedure amministrative dovrebbero essere modificate di conseguenza e limitate allo stretto necessario. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 28 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

⁽⁵⁾ Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

